

Publicato il 05/12/2017  
N. 12010/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10634/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente  
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10634 del 2017, proposto da:

I.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Michele Ferrari, Francesco Vagnucci e Giuseppe Durano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di San Bernardo, 101, come da procura in atti;

contro

Comune di X, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Cosimo Zacà in Roma, via Cunfida 20, coem da procura in atti;

per l'annullamento previa sospensione

- della nota prot. n. 19762 del 31.8.2017 con cui il Comune di X, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. S. P., ha opposto formale diniego alla richiesta di "autorizzazione in deroga per attività rumorosa ambientale originata da cantieri temporanei" presentata dalla ricorrente in data 2.8.2017;

- nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di X;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Vagnucci e G. Durano e per il Comune di X l'Avv. F. Zacà;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - Con il ricorso in esame, ritualmente proposto, è impugnata la nota prot. 19762 del 31 agosto 2017, con la quale il Comune di X ha opposto diniego all'istanza di autorizzazione per attività rumorosa ambientale temporanea in deroga agli orari previsti dall'art. 17 comma 3 della L. R. Puglia n. 3\2002, avanzata dalla impresa realizzatrice del "microtunnel" per l'approdo in Italia del gasdotto "Trans Adriatic Pipeline, ossia di lavorazione attinente la "Fase 1" del suddetto progetto.

2. - Il Comune, nella circostanza, ha preso atto che le lavorazioni si protrarranno senza interruzione oltre gli orari consentiti dalla citata legge regionale, ossia per 24 ore al giorno dal 1° ottobre 2017 al 31 maggio 2018, e per tale ragione ha denegato l'autorizzazione.

3. – La ricorrente, con un unico motivo di ricorso articolato in più censure, afferma l'illegittimità dell'atto gravato per mancata approvazione della preliminare classificazione in zone del territorio comunale ai sensi dell'art. 6 comma I lettera a) della legge n. 447 del 1995, oltre che per mancata comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento della sua istanza ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e per difetto di motivazione.

4. – Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, resiste con memoria, affermando, in rito, l'incompetenza territoriale del TAR del Lazio in favore della competenza del TAR Puglia – sezione staccata di Lecce, e, nel merito, che la necessità di emettere il provvedimento impugnato sarebbe derivata da una raccomandazione congiunta dell'ARPA Puglia e di ISPRA del 25 luglio 2017, che (malgrado il problema dei limiti differenziali di rumorosità fosse già stato oggetto del decreto del MATTM di VIA positiva n. 223\2014 ottenuto da TAP e della conseguente Autorizzazione Unica di cui al decreto MISE del 20 maggio 2015) ha ritenuto che l'impresa realizzatrice dovesse munirsi del titolo abilitativo comunale.

5. – In occasione della camera di consiglio del 4 dicembre 2017, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato posto in decisione previo avviso alle parti di una sua possibile definizione mediante sentenza in forma semplificata.

6. – In via preliminare ritiene il Collegio che la competenza territoriale appartiene al TAR del Lazio, sede di Roma, posto che la controversia riguarda senza dubbio la realizzazione di un gasdotto, che (quanto ad una specifica fase progettuale, costituita dalla realizzazione del microtunnel) è di fatto impedita, o, quanto meno, limitata, dal provvedimento impugnato, e che pertanto ricade nel disposto dell' articolo 135 comma I lettera f del c.p.a.).

7. – Nel merito il ricorso è fondato, e va accolto, in quanto può essere condivisa –con valore assorbente sul resto- la censura di difetto di motivazione dell'atto gravato, non potendo reputarsi sufficiente, sotto tale profilo, la mera indicazione del fatto che gli orari in cui devono svolgersi le lavorazioni eccedono quelli indicati come consentiti dalla legge regionale n. 3\2002: è infatti evidente che, ritenendo il contrario, non avrebbe senso (e verrebbe sottoposta ad interpretazione abrogatrice) l'ultima parte della medesima disposizione che prevede la facoltà di deroga da parte dei Comuni alla fasce orarie 7-12 e 15-19.

8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di X al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfaitariamente liquida in euro 2.000,00 (duemila\00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele,           Presidente  
Daniele Dongiovanni, Consigliere  
Achille Sinatra,           Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Achille Sinatra

IL PRESIDENTE  
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO